Regolamento 02 gennaio 2002, n. 4/R

Regolamento di attuazione della Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, in materia di Commissari nominati dalla Regione.

(Bollettino Ufficiale n., parte prima, del 09.01.2002)

Art. 01 - Disposizioni per l'adozione degli atti di diffida e di preavviso di competenza del Presidente Giunta regionale

Art. 02 - Candidati alla nomina di commissario

Art. 03 - Elenco di candidati esterni

Art. 04 - Gestione dell'elenco

Art. 05 - Utilizzazione dei dati

Art. 06 - Nomina del commissario

Art. 07 - Atti aggiuntivi

Art. 08 - Sospensione e revoca degli incarichi

Art. 09 - Indennità e rimborso spese

Art. 10 - Vigilanza sulle attività commissariali

Art. 11 - Controlli sugli atti dei commissari regionali

Art. 12 - Cessazione dell'attività commissariale

Art. 13 - Anticipazioni

Art. 14 - Struttura regionale competente per la nomina di commissari da parte del Presidente della Giunta regionale

Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 - Entrata in vigore

PRESIDENTE DELLA GIUNTA **REGIONALE** Visto l' art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall' art. 1 della Legge 1999, Costituzionale 2.2 novembre n. Visto l' art. 125 della Costituzione, così come modificato dall' art. 9, della Legge Costituzionale ottobre 2001. n. Visto l' art. 14 della Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione" che demanda alla Giunta regionale l'adozione di disposizioni regolamentari di attuazione della legge Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 del 28 dicembre 2001 concernente "Regolamento di attuazione della Legge regionale 31 ottobre 2001, 53 , in materia, di Commissari nominati dalla Regione", acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all' art. 26, comma 3, della LR 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all' art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

il seguente Regolamento:

EMANA

Art. 01

Disposizioni per l'adozione degli atti di diffida e di preavviso di competenza del Presidente Giunta regionale

- 1. L'adozione degli atti di competenza del Presidente della Giunta regionale, concernenti la diffida e il preavviso di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, è richiesta dal coordinatore del dipartimento del centro direzionale della Giunta regionale competente per materia al coordinatore del dipartimento della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici, per la predisposizione degli atti conseguenti da parte della struttura competente di cui all' articolo 14 del presente regolamento.
- 2. La richiesta è effettuata con nota motivata, contenente:

 - a) i presupposti di legge statale o regionale per la nomina del commissario; b) l'indicazione dell'ente da diffidare o delle amministrazioni interessate al preavviso;
 - c) in caso di richiesta di diffida, l'indicazione puntuale dell'inadempimento o delle irregolarità

riscontrati:

- d) in caso di richiesta di preavviso, l'indicazione puntuale delle funzioni e delle attività che devono essere esercitate, ovvero degli interventi o delle opere che devono essere realizzati; e) il termine entro il quale l'ente da diffidare deve adempiere, ovvero il termine entro il quale le amministrazioni da preavvisare devono dichiarare la disponibilità a provvedere autonomamente; f) l'indicazione della struttura del dipartimento che ha accertato la sussistenza dei presupposti di legge per l'avvio del procedimento di nomina; g) l'esperienza e i requisiti professionali richiesti per la nomina.
- 3. In caso di richiesta di diffida, la nota contiene anche l'individuazione di uno o più candidati tra quelli di cui all' articolo 2, che sono ritenuti in possesso dell'esperienza e dei requisiti professionali per la nomina. Detta individuazione può essere effettuata in un momento successivo, in occasione della conclusione del procedimento di nomina. Sono, di regola, individuati tre candidati.
- 4. Nell'atto di diffida o di preavviso sono indicati gli uffici regionali ai quali gli enti destinatari sono tenuti a comunicare le proprie determinazioni. Gli atti di diffida e di preavviso adottati sono comunicati ai coordinatori dei dipartimenti interessati.
- 5. Decorsi i termini indicati nell'atto di diffida o di preavviso, la struttura competente per la nomina dei commissari predispone gli atti conseguenti, previa acquisizione del parere del coordinatore del dipartimento competente per materia.
- 6. Nel caso previsto dall' articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale n. 53 del 2001, si procede ai sensi del presente articolo; alla richiesta di nomina del commissario, o di concessione dell'ulteriore termine per l'attuazione di quanto indicato nell'atto di preavviso, provvede il coordinatore del dipartimento competente per materia.

Art. 02

Candidati alla nomina di commissario

- 1. L'organo competente alla nomina conferisce l'incarico di commissario ad uno dei soggetti di cui al presente articolo, in possesso dei requisiti ivi previsti.
- 2. Possono essere nominati commissari:
 - a) i dirigenti regionali;
 - b) gli altri dipendenti regionali iscritti nell'albo di cui all' articolo 60, comma 1, lettera f), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, che risultino essere in possesso dell'esperienza e della qualificazione professionale adeguata all'incarico da conferire; a tal fine l'albo è integrato, per quanto necessario, su iniziativa della struttura competente in materia di attività extra impiego dei dipendenti regionali, con i dati previsti dall' articolo 3, comma 4, e dall' articolo 4, comma 4, del presente regolamento; c) i soggetti, diversi da quelli di cui alle (1) lettere a) e b), iscritti nell'elenco di cui all' articolo 3
- 3. Possono, altresì, essere nominati commissari, in ragione della carica, i rappresentanti legali degli enti locali della Toscana e dei consorzi tra enti locali della Toscana, delle aziende e delle agenzie regionali, degli enti dipendenti della Regione, delle società e degli organismi di diritto pubblico cui partecipa la Regione, qualora sia opportuno assicurare uno stretto legame tra l'oggetto dell'attività commissariale e le realtà istituzionali che sono presenti nel territorio o che svolgono funzioni a c ui l'attività commissariale è connessa.
- 4. È possibile nominare commissario un soggetto diverso da quelli precedentemente indicati nei casi di urgenza, ovvero qualora, in relazione al contenuto dell'incarico da conferire, non risultino sufficienti elementi di valutazione sull'esperienza e sulla qualificazione professionale dei candidati di cui al comma 2. In ogni caso, il soggetto individuato deve possedere i requisiti di cui all' articolo 3, commi 3, 4 e 5; il soggetto che sia stato nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del presente comma è iscritto, a domanda, nell'elenco di cui all' articolo 3

Art. 03

Elenco di candidati esterni

- 1. Presso la struttura competente di cui all' articolo 14 è tenuto ed aggiornato un elenco di soggetti candidati alla nomina di commissario, esterni all'amministrazione regionale.
- 2. L'elenco è costituito con decreto del dirigente della struttura competente, a seguito di avviso pubblico pubblicato sul BURT entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino all'adozione del primo decreto di iscrizione, l'elenco è costituito dai soggetti iscritti nell'elenco costituito, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 1999, n. 1085, sulla base del decreto dirigenziale n. 368 del 29 gennaio 2001.
- 3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco:

- a) i magistrati ordinari e amministrativi in pensione da non più di cinque anni;
- b) i soggetti di cui all' articolo 2, comma 3, cessati dalla carica da non più di tre anni;
- c) i seguenti soggetti che dimostrino, mediante indicazione degli elementi di cui al comma 4, di possedere qualificazione professionale in materie giuridiche o amministrative, o in materie tecniche, connesse alle competenze della Regione o degli enti locali:
- 1. dirigenti, pubblici e privati, e docenti universitari, anche in pensione da non più di cinque anni;
- 2. altri dipendenti, pubblici e privati, anche in pensione da non più di tre anni;
- 3. soggetti regolarmente iscritti in albi professionali disciplinati dalla legge.
- 4. Le richieste di iscrizione nell'elenco danno (1) conto, ai fini dell'ammissibilità, con le modalità indicate nell'avviso pubblico, del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e dei seguenti elementi, necessari per la valutazione dell'esperienza e della qualificazione professionale:
 - a) titoli di studio conseguiti, previsti dall'ordinamento scolastico o universitario;
 - b) pubblicazioni scientifiche in materie giuridiche o amministrative, o in materie tecniche connesse alle competenze della Regione o degli enti locali;
 - c) incarichi professionali o di consulenza affidati da enti pubblici;
 - d) nomine in organi di revisione o di gestione di enti pubblici;
 - e) funzioni attribuite nello svolgimento di rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni o con soggetti privati.
- 5. Le richieste di iscrizione nell'elenco sono corredate, ai fini dell'ammissibilità, con le modalità indicate nell'avviso pubblico, dalla dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - a) non aver riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva pari o superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva pari o superiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale; b) non essere stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dalla legge;
 - c) non essere sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - d) non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
- 6. I decreti di iscrizione nell'elenco sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del soggetto iscritto.
- 7. Almeno una volta ogni tre anni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, il dirigente della struttura competente per la nomina dei commissari procede alla revisione generale dell'elenco, mediante nuovo avviso pubblico. L'elenco precedente è utilizzabile fino all'adozione del primo decreto di iscrizione dei soggetti componenti il nuovo elenco.
- 8. La perdita dei requisiti per la nomina a commissario comporta la revoca dell'incarico conferito, e la cancellazione dall'elenco ai sensi dell' articolo 4, comma 7.

Art. 04 Gestione dell'elenco

- 1. Sussistendo le condizioni e i requisiti indicati dall' articolo 3, l'iscrizione nell'elenco del soggetto interessato è disposta con decreto del dirigente della struttura competente per la nomina dei commissari, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande previsto nell'avviso pubblico e, successivamente, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare domanda; il termine è sospeso qualora siano richiesti elementi integrativi. La verifica della veridicità delle dichiarazioni dei soggetti iscritti all'elenco è effettuata, ai sensi di legge, con cadenza semestrale; a tal fine, entro il 30 settembre e il 31 marzo di ogni anno, il responsabile del procedimento provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni dei soggetti che risultano iscritti all'elenco rispettivamente nel primo e nel secondo semestre di ogni anno; la verifica avviene su un campione di almeno il 20% delle iscrizioni effettuate nel semestre precedente.
- 2. L'iscrizione non è disposta, per i soggetti di cui all' articolo 3, comma, 3, lettere b) e c), qualora dagli elementi da essi indicati non emerga una esperienza o una qualificazione professionali adeguate allo svolgimento di attività commissariali. Non è altresì disposta quando il richiedente risulta essere stato revocato da precedente incarico di commissario per inadempienze o per gravi irregolarità.
- 3. Nell'ambito del procedimento di iscrizione avviato in occasione dell'adozione del primo avviso

pubblico di costituzione dell'elenco, nell'elenco medesimo sono iscritti d'ufficio i candidati già iscritti nell'elenco costituito, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 1999, n. 1085, sulla base del decreto dirigenziale n. 368 del 29 gennaio 2001.

- 4. L'elenco è gestito ed aggiornato in formato cartaceo e elettronico, ed è costituito dai seguenti dati, relativi a ciascun iscritto:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita;
 - b) residenza anagrafica;
 - c) indirizzo presso il quale il candidato richiede che gli siano effettuate le comunicazioni;
 - d) codice fiscale;
 - e) professione esercitata, sede e luogo di lavoro;
 - f) requisiti di cui all' articolo 3, commi 3 e 4, riportati analiticamente; a tal fine, l'avviso pubblico per la costituzione dell'elenco può prevedere un numero massimo per ciascuno degli elementi di cui al predetto articolo 3, comma 4, da riportare nell'elenco.
- 5. Nell'elenco sono altresì annotati, a cura del responsabile del procedimento, gli incarichi di commissario conseguiti ai sensi della legge regionale n. 53 del 2001, gli estremi dei provvedimenti regionali relativi alla nomina, alla sospensione, alla revoca e alla cessazione dei commissari.
- 6. I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di cui al comma 4. Il responsabile del procedimento provvede d'ufficio alle variazioni richieste. Per la verifica delle dichiarazioni di variazione si applica quanto previsto dal comma 1.
- 7. Si procede alla cancellazione dall'elenco:
 - a) in caso di decesso dell'iscritto;
 - b) quando la cancellazione è richiesta, con apposita domanda, dal soggetto iscritto;
 - c) quando il commissario, incaricato ai sensi della legge regionale n. 53 del 2001, è stato revocato per inadempienze o per gravi irregolarità;
 - d) quando la struttura competente alla gestione dell'elenco viene a conoscenza della perdita di alcuno dei requisiti per l'iscrizione; non è considerata perdita di requisito il decorso, successivo all'iscrizione, del periodo dal quale si è verificato il pensionamento o la cessazione dalla carica, ai sensi dell' articolo 3, comma 3.
 - e) quando il soggetto iscritto non risponde entro 30 giorni alle comunicazioni inviate all'indirizzo da lui indicato.
- 8. La cancellazione è disposta con decreto del dirigente della struttura competente nei casi di cui al comma 7, lettere d) ed e); negli altri casi, è disposta direttamente dal responsabile del procedimento, mediante annotazione sull'elenco.

Art. 05

Utilizzazione dei dati

- 1. I dati dell'elenco di cui all' articolo 4, commi 4 e 5, sono trattati ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, e delle disposizioni di attuazione adottate dalla Giunta regionale. I dati relativi alle cancellazioni dall'elenco effettuate per revoca o per perdita dei requisiti possono essere conservati per cinque anni, al fine dell'effettuazione delle necessarie verifiche per i procedimenti di nuova iscrizione e di nomina dei commissari.
- 2. I dati di cui all' articolo 4, comma 4, possono essere comunicati, ai fini dei procedimenti previsti dal presente regolamento, anche mediante rete telematica interna, esclusivamente agli uffici regionali competenti e agli uffici del Difensore civico regionale, ovvero agli organi competenti per la nomina dei commissari di cui alla legge regionale n. 53 del 2001. Allo stesso modo si procede per i dati di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

Art. 06

Nomina del commissario

- 1. L'organo competente alla nomina del commissario conferisce l'incarico ad uno dei soggetti di cui all' articolo 2, con le modalità di cui al presente articolo.
- 2. Per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale, la scelta è operata:
- a) tra i soggetti indicati, ai sensi dell' articolo 1 , comma 3, (1) dal coordinatore del dipartimento competente per materia;
 - b) negli altri casi, tra i soggetti indicati dal coordinatore della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici.
- 3. I commissari regionali di cui all' articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 53 del 2001 possono

essere scelti esclusivamente tra i dirigenti dell'amministrazione regionale, ovvero tra i dirigenti di altre amministrazioni pubbliche, docenti universitari e professionisti iscritti nell'elenco dell'articolo 3. Il Presidente della Giunta Regionale, prima di procedere alla scelta e alla nomina, acquisisce nella prima seduta utile, ovvero in una seduta appositamente convocata, il parere del Comitato tecnico della programmazione (CTP), che accerta se le at tività e le funzioni regionali da svolgere mediante l'attività commissariale possono essere svolte utilmente e tempestivamente in via ordinaria dalle strutture regionali di cui alla legge regionale n. 26 del 2000, formulando, ove richiesto dal Presidente della Giunta regionale, una o più proposte di soggetti cui conferire l'incarico. Nei casi di urgenza, il parere del CTP è reso successivamente alla nomina, nella prima seduta utile. Quando occorre provvedere alla nomina di un commissario regionale per lo svolgimento di compiti propedeutici all'esercizio del potere sostitutivo di competenza della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina sentita la Giunta regionale.

- 4. Salvo il caso di cui al comma 3 del presente articolo, la scelta può sempre essere operata tra i soggetti di cui all' articolo 2, comma 3, del presente regolamento, in ragione della carica da essi ricoperta, qualora sia opportuno assicurare uno stretto legame tra l'oggetto dell'attività commissariale e le realtà istituzionali che sono presenti nel territorio o che svolgono funzioni a cui l'attività commissariale è connessa.
- 5. Prima di effettuare la nomina, si provvede:
 - acquisire l'accettazione del soggetto cui b) ad accertare che il soggetto cui conferire l'incarico sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all' articolo 2, commi 2 o 3, salvo che non debba provvedersi ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4; nei casi di urgenza, l'accertamento può essere effettuato entro dieci giorni dalla nomina; c) ad acquisire le dichiarazioni dell'interessato relative agli elementi di cui all' articolo 3, comma 4, lettere da a) ad e), se il soggetto è nominato ai sensi dell' articolo 2, comma 4; nei casi di urgenza, l'acquisizione delle dichiarazioni può essere effettuata entro dieci giorni dalla nomina; d) ad acquisire le dichiarazioni dell'interessato relative al possesso, al momento della nomina, dei requisiti di onorabilità previsti dall' articolo 3, comma 5; nei casi di urgenza, l'acquisizione delle dichiarazioni essere effettuata dieci dalla può entro giorni e) ad acquisire l'autorizzazione di cui all' articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 53 del 2001, nel caso in cui il soggetto cui conferire l'incarico sia dipendente di una pubblica amministrazione; nei casi di urgenza, l'acquisizione dell'autorizzazione può essere effettuata entro dieci giorni dalla nomina:
 - f) ad acquisire dalla struttura competente del dipartimento dell'organizzazione gli elementi di cui all' articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 53 del 2001, nel caso in cui il soggetto cui conferire l'incarico sia dipendente dell'amministrazione regionale; nei casi di urgenza, l'acquisizione di detti elementi può essere effettuata entro dieci giorni dalla nomina; g) ad acquisire dalla struttura competente del dipartimento dell'organizzazione, nel caso di dipendente regionale cessato dal servizio, la sussistenza di eventuali divieti previsti dalla legge per il conferimento di incarichi.
- 6. Quando, per l'urgenza di provvedere, la verifica dei requisiti soggettivi e l'acquisizione delle autorizzazioni o degli altri elementi previsti dal comma 5 sono effettuate successivamente alla nomina, l'atto di nomina può rinviare ad un successivo atto aggiuntivo la regolazione degli aspetti dell'incarico connessi alle verifiche suddette.
- 7. Nell'atto di nomina sono indicati gli elementi di cui all' articolo 5 della legge regionale n. 53 del 2001, nonché:
 - a) il presupposto di legge per la nomina del commissario;
 - b) l'inadempimento o la irregolarità riscontrata;
 - c) gli estremi dell'avvenuta diffida o del preavviso, ed il termine di scadenza decorso;
 - d) l'avvenuta accettazione dell'incarico commissariale da parte dell'interessato;
 - e) le modalità di comunicazione dell'atto di nomina all'ente sostituito, idonee a garantire la certezza della data di ricevimento.
- 8. Gli effetti e gli obblighi che derivano dalla nomina ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale n. 53 del 2001 sono indicati in modo analitico, anche mediante rinvio alle singole disposizioni dell'articolo medesimo.

Art. 07 Atti aggiuntivi

1. Le direttive di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 53 del 2001 possono essere

- adottate con nota scritta dell'organo che ha provveduto alla nomina, comunicata al commissario con modalità idonee a garantire la certezza della data di ricevimento.
- 2. Per le nomine di commissari di competenza del Presidente della Giunta regionale, il coordinatore del dipartimento competente per materia può richiedere al coordinatore del dipartimento della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici l'adozione degli atti aggiuntivi di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 53 del 2001, indicandone la motivazione e il contenuto. L'iniziativa per l'adozione di detti atti aggiuntivi può comunque essere assunta dal coordinatore del dipartimento della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici.

Art. 08

Sospensione e revoca degli incarichi

- 1. L'organo competente alla nomina può provvedere alla sospensione dell'incarico di commissario, nei casi in cui è verificata la temporanea impossibilità di svolgimento dell'incarico affidato per un periodo corrispondente a:
 - a) un decimo del tempo concesso per l'espletamento del mandato conferito; b) dieci giorni consecutivi, nel caso in cui il commissario sia stato nominato in sostituzione degli organi ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 53 del 2001.
- 2. L'organo competente alla nomina può provvedere alla revoca dell'incarico di commissario, nei casi in cui è verificata la temporanea impossibilità di svolgimento dell'incarico oltre i periodi di cui al comma 1. L'incarico può comunque essere revocato, anche se la temporanea impossibilità ha durata inferiore, quando il commissario è stato nominato ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 53 del 2001.
- 3. L'organo competente alla nomina provvede, altresì, alla revoca dell'incarico di commissario nei casi previsti dall' articolo 11 della legge regionale n. 53 del 2001 Prima di procedere alla revoca per inadempienze o gravi irregolarità nell'attuazione del mandato commissariale, è richiesta al commissario una memoria giustificativa, da trasmettere entro cinque giorni. Il provvedimento di revoca è tempestivamente comunicato alla struttura competente per la nomina dei commissari.
- 4. Nei casi di sospensione o di revoca dell'incarico, l'organo competente provvede contestualmente alla nomina di un sostituto, scelto tra i soggetti di cui all' articolo 2

Art. 09

Indennità e rimborso spese

- 1. L'organo competente alla nomina, nello stesso atto di nomina o in atti aggiuntivi, può stabilire che sia attribuita al commissario una indennità, ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale n. 53 del 2001. Se è stabilità, l'indennità è sempre forfetaria. L'atto di nomina può motivamente rinviare la determinazione dell'indennità al momento della dichiarazione di cessazione dell'attività commissariale.
- 2. Fermo restando il carattere forfetario e unitario dell'indennità, l'indennità può essere erogata per parti, con anticipazioni non inferiori al mese, quando è prevista una durata dell'incarico superiore a sessanta giorni.
- 3. L'eventuale proroga dell'attività commissariale non comporta l'automatico adeguamento dell'indennità.
- 4. Se è stabilita l'indennità, questa può essere determinata rinviando alla misura, per l'intero o in percentuale, dell'indennità o del corrispettivo dell'organo sostituito. Se l'organo sostituito percepisce una indennità o un corrispettivo, l'indennità non può essere superiore all'indennità o al corrispettivo in effettivo godimento, al momento della nomina del commissario, all'organo sostituito per il tempo dello svolgimento del mandato commissariale. A tal fine non è rilevante l'esercizio di tutti o di al cuni dei poteri dell'organo sostituito.
- 5. (1) Se la sostituzione riguarda una pluralità di organi o organi collegiali, l'indennità non può essere superiore all'indennità o al corrispettivo più elevati, riferiti all'organo monocratico sostituito ovvero al componente dell'organo collegiale che percepisce l'indennità o il corrispettivo più elevati.
- 6. Le variazioni delle indennità o dei corrispettivi dell'organo sostituito, che si verificano nel corso del mandato commissariale, non comportano l'automatico adeguamento dell'indennità del commissario, neanche quando abbiano effetto retroattivo. L'adeguamento dell'indennità è consentito solo se espressamente stabilito nell'atto di nomina; in ogni caso, l'atto di nomina non può stabilire adeguamenti da accertare dopo la conclusione dell'attività commissariale.
- 7. Quando il commissario è stato nominato per la realizzazione di interventi o di opere di interesse pubblico, e debba provvedersi, ai sensi dell' articolo 8, comma 8, della legge regionale n. 53 del 2001,

alla prosecuzione dell'attività commissariale, l'indennità può essere determinata, in misura forfetaria, anziché ai sensi del comma 4, in riferimento al costo di realizzazione dell'intervento o dell'opera, dedotto dal quadro economico di spesa comprendente i costi di realizzazione e gli oneri tecnici. In assenza del predetto quadro economico di spesa è assunta a riferimento la previsione del costo dell'intervento o dell'opera, indicata nella richiesta di commis sariamento.

- 8. Se l'organo competente alla nomina ritiene di determinare l'indennità ai sensi del comma 7, l'indennità è calcolata secondo le seguenti percentuali:
 - a) per importi fino a 500.000,00 euro: da un minimo del tre per cento ad un massimo dell'otto per cento dell'importo;
 - b) per la parte dell'importo che eccede i 500.000,00 euro: da un minimo dell'uno per cento ad un massimo del tre per cento della parte medesima.
- 9. Nel caso in cui il commissario sia incaricato di completare interventi o opere già avviati, il costo di riferimento è desunto dal quadro economico di realizzazione dedotto il valore degli interventi o delle opere già realizzati. In questo caso gli oneri tecnici sono ricalcolati in percentuale sulle opere residue.
- 10. Quando l'organo sostituito non percepisce indennità o corrispettivi e non si provvede ai sensi dei commi 7, 8 e 9, l'indennità del commissario, se stabilita, è determinata in cifra fissa.
- 11. In tutti i casi previsti dal presente articolo, se è stabilita l'indennità, questa:
 - a) non può essere inferiore a 200,00 euro; b) non può essere superiore a 200.000,00 euro; non può essere superiore a 20.000,00 euro quando il commissario è stato nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
- 12. Al commissario spetta il rimborso spese nei casi e nella misura previsti, al momento della nomina, per i dirigenti regionali. Il rimborso spese spetta anche nel caso in cui l'organo competente per la nomina non abbia attribuito alcuna indennità per l'incarico.

Art. 10

Vigilanza sulle attività commissariali

- 1. I commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale sono tenuti a trasmettere con cadenza periodica, indicata nell'atto di nomina, alla struttura regionale competente per la nomina e alla struttura di cui all' articolo 1, comma 2, lettera f), una relazione sull'attività svolta, sulle residue attività necessarie al completamento dell'incarico e sulle eventuali cause ostative che ne impediscono la conclusione. Per i commissari nominati per la realizzazione di interventi o di opere, nella relazione è indicato, altresì, lo stato cui è pervenuto il relativo procedimento amministrativo.
- 2. Le predette strutture regionali competenti possono formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, ai quali il commissario è tenuto a dare tempestiva risposta. Nell'ambito di tale procedimento, possono essere anche richieste copie di altri atti, la cui conoscenza è necessaria per la valutazione del mandato stesso. Possono comunque essere richiesti in qualsiasi momento rapporti informativi sul mandato conferito.
- 3. Ulteriori prescrizioni possono essere stabilite nell'atto di nomina o nelle direttive o negli atti aggiuntivi.
- 4. La vigilanza sulle attività commissariali di competenza di altri organi è esercitata dall'organo che ha effettuato la nomina, secondo le modalità stabilita nell'atto di nomina o nelle direttive o negli atti aggiuntivi.

Art. 11

Controlli sugli atti dei commissari regionali

- 1. Salvo quanto previsto nell'atto di nomina ai sensi dell' articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 53 del 2001, gli schemi di bando di gara, limitatamente agli aspetti contrattuali, di contratti e di convenzioni di valore complessivo superiore a 41.300 euro, IVA esclusa, e gli schemi di atti transattivi predisposti dai commissari nominati ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 53 del 2001 sono soggetti a parere preventivo dell'Avvocatura regionale.
- 2. Il parere obbligatorio dell'Avvocatura regionale non è vincolante. Qualora il commissario ritenga di non uniformarsi agli eventuali rilievi formulati nel parere, ne dà comunicazione all'Avvocatura ed alla struttura regionale competente per la nomina dei commissari, precisando i motivi del mancato adeguamento.
- 3. Il parere dell'Avvocatura è fornito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che l'Avvocatura si sia pronunciata, il parere si intende reso in senso positivo.

Art. 12

Cessazione dell'attività commissariale

- 1. Il mandato commissariale si conclude entro il termine previsto dall'atto di nomina o dagli atti aggiuntivi.
- 2. Il commissario è tenuto a presentare una relazione finale sull'attività svolta, sui risultati conseguiti, sulle spese sostenute in caso di anticipazioni previste all' articolo 9 della legge regionale n. 53 del 2001, sugli incarichi affidati, sui contenziosi insorti.
- 3. Il coordinatore del dipartimento competente per materia provvede ad esprimere un parere di merito sulla relazione finale del commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale, accertando se la stessa è da ritenersi esaustiva e se l'incarico a suo tempo affidato è da ritenersi concluso.
- 4. Nel parere di cui al comma 3 sono indicati i soggetti destinati a subentrare negli eventuali rapporti attivi e passivi instaurati dal Commissario, qualora l'atto di nomina non abbia disposto in merito. Sono altresì indicati gli atti o le attività residuali che il soggetto incaricato dell'attività commissariale deve compiere entro un termine stabilito per assicurare la continuità amministrativa e il subentro degli enti sostituiti.
- 5. Acquisito il parere, la struttura regionale competente per la nomina dei commissari propone al Presidente della Giunta regionale l'atto di dichiarazione della cessazione dell'attività commissariale. Analoga procedura è adottata nei casi di cessazione di singole parti del mandato conferito.
- 6. La cessazione dell'attività commissariale può essere dichiarata d'ufficio per il venir meno dei presupposti che hanno dato luogo al commissariamento.

Art. 13 Anticipazioni

- 1. La struttura regionale competente per la nomina dei commissari può provvedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alle anticipazioni previste all' articolo 9 della legge regionale n. 53 del 2001 quando ricorrono le situazioni previste dal comma 1 del predetto articolo, nonché quando l'ente sostituito non ha ancora approvato il bilancio di previsione annuale.
- 2. La struttura regionale competente per la nomina dei commissari provvede, se del caso, all'anticipazione sulla base della valutazione di specifica richiesta del commissario, completa della previsione di spesa.
- 3. Il Difensore civico regionale può provvedere alle anticipazioni nella misura massima del 10% dello stanziamento annuale del relativo capitolo di bilancio, previa autorizzazione del dirigente regionale a cui il capitolo (1) è assegnato.
- Il Difensore civico regionale si attiene a quanto previsto dall' articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge regionale n. 53 del 2001.
- 4. È esclusa la possibilità di effettuare anticipazioni da parte della Regione nei casi previsti dall' articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 53 del 2001.

Art. 14

Struttura regionale competente per la nomina di commissari da parte del Presidente della Giunta regionale

- 1. La struttura regionale competente per la nomina di commissari da parte del Presidente della Giunta regionale è individuata nell'ambito del dipartimento della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici, nelle forme previste dalla vigente legislazione regionale.
- 2. La struttura svolge i compiti stabiliti dal presente regolamento e predispone la relazione per il Consiglio regionale prevista all' articolo 15 della legge regionale n. 53 del 2001 .

Art. 15

Disposizioni finali e transitorie

- 1. I coordinatori dei dipartimenti del centro direzionale acquisiscono preventivamente il parere di compatibilità della struttura regionale competente per la nomina dei commissari, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato tecnico della programmazione o della Giunta regionale delle proposte di legge o di regolamento o di deliberazione che prevedono la nomina di commissari.
- 2. Quando deve provvedersi alla nomina di commissario liquidatore e la legge che ha previsto la liquidazione non reca, in tutto o in parte, gli effetti e gli obblighi che derivano dalla nomina, questi sono stabiliti nell'atto di nomina, sulla base dei principi desumibili dalla legge regionale n. 53 del 2001 e dalla legge che ha previsto la liquidazione, applicabili al caso di specie, in attuazione dell' articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 53 del 2001.

- 3. Il Difensore civico regionale può provvedere alla nomina di commissari tra soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, fino alla prima pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento. Il Difensore civico regionale può in ogni caso provvedere autonomamente alla costituzione e alla gestione di un elenco dei soggetti cui conferire l'incarico di commissario, sulla base dei principi della legge regionale n. 53 del 2001 e del presente regolamento.
- 4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presento regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
- 5. Ai sensi dell' articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 53 del 2001, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di essere applicate le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 1999, n.1085.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. V. B.U. 27 febbraio 2002, n.3, Errata Corrige.